CONVENZIONE

La Federazione Ginnastica d'Italia (di seguito: FGI), con sede in Roma, Viale Tiziano n. 70, Codice Fiscale 05299330588, nella persona del Presidente *pro tempore*, Gherardo Tecchi, domiciliato per la carica presso la sede legale della FGI suddetta

e

L'Ente di Promozione Sportiva Attività Sportive Confederate: (di seguito: A.S.C.) con sede in Roma, Via Reno n° 30 – 00198, Codice Fiscale 97644950012, nella persona del Presidente pro tempore Avv. Luca Stevanato, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento proposto dal CONI, tramite la Scuola dello Sport, per il conseguimento delle qualifiche dei tecnici sportivi e per la loro certificazione che pur non rappresentando un obbligo o un vincolo per le organizzazioni a cui si rivolge, rappresenta uno strumento perché esse definiscano percorsi formativi efficaci valorizzando la formazione permanente.

D)

che la FGI è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle Società e dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche ad essa affiliate, (art. 5, comma 1, Statuto Federale) soggette al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del CONI (art.5, comma 5, Statuto Federale). Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;

W

E)

Che la FGI:

- è Membro fondatore del CONI ed è affiliata alla Federazione Internazionale di Ginnastica (FIG) e all' Unione Europea di Ginnastica (UEG);
- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le discipline sportive dilettantistiche della: Ginnastica Artistica Maschile (G.A.M.), Ginnastica Artistica Femminile (G.A.F.), Ginnastica Ritmica (G.R.), Ginnastica per Tutti (G.p.T), Ginnastica Aerobica (AER), Ginnastica Acrobatica (ACRO), Trampolino Elastico (T.E.), attività sportiva ginnastica finalizzata alla Salute ed al Fitness (S.F.);
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara, nonché i Dirigenti Societari;

F)

che l'A.S.C.

- è riconosciuto, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1437 del 07/06/2011;
- è riconosciuto altresì Ente con finalità assistenziali dal Ministero dell'Interno;
- è iscritta al Registro nazionale delle Associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- è iscritta al Servizio Civile Nazionale;
- è Organizzazione Nazionale di Categoria di Confcommercio Imprese per l'Italia.

G)

Che l'A.S.C, in accordo al "REGOLAMENTO DEGLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

G bis)

che l'A.S.C,

- organizza e cura direttamente lo svolgimento di attività sportive nell'ambito delle discipline della Ginnastica, oggetto di Convenzione, in almeno n° 5 (cinque) regioni;
- organizza almeno n° 4 (quattro) gare/manifestazioni/eventi annui di livello nazionale di Ginnastica da documentare.
- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2016, il numero dei tesserati praticanti la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a nº 1800 (milleottocento);

A

W

- con riferimento alla stagione sportiva conclusasi il 31/08/2016, il numero degli affiliati iscritti al Registro per la disciplina sportiva /specialità oggetto di Convenzione è stato pari a n° 155 (centocinquantacinque);
- cura lo svolgimento di corsi di formazione sul territorio;
- possiede una comprovata ed adeguata struttura operativa a livello nazionale articolata sul territorio come dettagliatamente riportato nell'allegato sub 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

H)

che la FGI e A.S.C. (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo. 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo per lo sviluppo delle discipline della **Ginnastica**, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva della Ginnastica attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

JA N

1.3

Le Parti prendono atto degli accordi preliminari intercorsi tra i propri Organi giudicanti che nel rispetto della normativa vigente hanno concordato un'unica tabella di sanzioni per le violazioni concordate indicate nell'allegato sub 2 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

1.4

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi giudicanti nei confronti dei rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.5

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della stessa disciplina.

Articolo 1 bis - Assicurazione e tutela sanitaria

1bis.1

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo. 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FGI che al solo A.S.C. senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva agonistica di prestazione organizzata dalle Parti saranno regolate sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento" le cui modalità operative sono dettagliatamente riportate nell'allegato sub 3 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano"- per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Ginnastica d'Italia (FGI.); l'A.S.C. può utilizzare i termini "Campionati Nazionali A.S.C. e "Rappresentativa Nazionale dell' A.S.C."

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di Ufficiali di Gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

J& W

Articolo 2bis - Omologazione campi di gara, attrezzi

2bis.1

Fermo restando l'osservanza dei criteri e standard di sicurezza previsti dalle norme di legge, tutte le gare/competizioni/eventi oggetto della presente Convenzione saranno svolte nel rispetto della normativa tecnica della F.G.I./in impianti sportivi e con attrezzature omologate nel rispetto dei criteri di omologazione stabiliti dalla F.G.I..

Articolo. 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FGI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione e dell'ordinamento dei Quadri Tecnici.

L'A.S.C., qualora organizzi corsi autonomamente, rilascia attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la F.G.I. e nel rispetto delle normative federali.

3.2

Nell'allegato sub 4, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, sono previste le modalità di partecipazione (requisiti per la partecipazione, numero di posti riservati, e costi di iscrizione) dei tesserati dell'A.S.C. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FGI.

Articolo. 4 - Iniziative Culturali

4.1

In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

4.2

Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo. 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

IK N

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo. 6 - Durata

6.1

La presente Convenzione scade al 30 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i giochi olimpici estivi e non è oggetto di tacita proroga.

6.2

Ciascuna delle parti ha comunque facoltà di revoca a mezzo lettera raccomandata da inviare entro il 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di stipula.

6.3

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Articolo 6 bis - Deposito

6bis.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FGI e dell'A.S.C. per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

La presente Convenzione si compone di n° 6 pagine oltre n° 4 allegati per un totale di n° 13 pagine.

Roma, 18/05/2017

Rama, 19/05/2017

L'Attività Sportive Confederate

FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA

Il Presidente

v. Luca Stevanato)

Sede Legale e Sede Operativa: Via Reno, 30 - 00198 Roma Codice Fiscale: 97644950012 | Partitaliva: 09003401008

Tel: 06.89766106 -06.8848874

Il Presidente Federale

(Cav. Gherardo Tecchi)

ALLEGATO nº 1 - STRUTTURA OPERATIVA TECNICA DI LIVELLO NAZIONALE E TERRITORIALE

L'A.S.C.:

Sede centrale: Via Reno nº 30 – 00198 – Roma Segreteria Generale

Area Organizzazione Sportiva

Responsabili dell'A.S.C. per la Ginnastica:

- Italia Bianchi

Struttura Territoriale costituita da:

- Comitati Regionali
- Comitati Provinciali

It w

ALLEGATO nº 2 - TABELLA DI SANZIONI PER LE VIOLAZIONI CONCORDATE

Premesso che:

Le parti firmatarie della presente "Convenzione" concordano per l'inserimento nei rispettivi ordinamenti delle fattispecie di violazioni di seguito elencate e delle conseguenti sanzioni disciplinari; le parti firmatarie della presente "Convenzione" concordano, infine, che gli organi di giustizia competenti a valutare eventuali fattispecie di illeciti disciplinari siano gli Organi di Giustizia della Federazione Ginnastica D'Italia aventi sede presso la stessa in V.le Tiziano n. 70 - Roma.

DEFINIZIONE DI INFRAZIONE DISCIPLINARE

1. Qualunque comportamento integrante violazione dei doveri e degli obblighi di mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità, della rettitudine e correttezza e più in generale dei principi stabiliti dal Codice del Comportamento Sportivo del CONI. costituisce illecito disciplinare punibile secondo le sanzioni riportate dalla presente tabella.

ILLECITO SPORTIVO

- 1. Rispondono di illecito sportivo le Società, i loro Dirigenti, i soci ed i tesserati in genere, i quali pongano in essere personalmente o a mezzo di terzi, anche non tesserati, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di qualsiasi attività sportiva, ovvero ad assicurare a chiunque un ingiusto vantaggio.
- 2. Il Dirigente, il socio o il tesserato che comunque abbia, o abbia avuto, rapporti con tesserati o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluni degli atti indicati al comma precedente, o che comunque ne abbia notizia, ha il dovere di informare immediatamente il Procuratore Federale della FGI, qualunque sia il modo in cui ne è venuto a conoscenza.

DIVIETO DI SCOMMESSE

1. E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati dalla Federazione Ginnastica d'Italia o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

OFFESA ALLA DIGNITÀ', AL DECORO ED AL PRESTIGIO DEGLI ORGANI FEDERALI, DEL CONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI GINNASTICA NONCHÉ' DEGLI ORGANI DELL'ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA

1. Il Tesserato che pubblicamente con parole, scritti od azioni leda gravemente la dignità, il decoro o il prestigio degli Organi di cui all'oggetto, è punito con sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi e fino a un anno.

AGGRESSIONE IN GARA.

1. Chi tenta di aggredire fisicamente un Arbitro, un Ufficiale di gara, un componente gli Organi Federali o degli Enti di Promozione Sportiva o altro partecipante ad una competizione, è punito con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a un anno; se l'aggressione è portata a compimento, lo stesso è punito con la radiazione.

AGGRESSIONI MINORI COMMESSE DURANTE UNA MANIFESTAZIONE

1. Il comportamento irriguardoso, l'intemperanza verbale che non integri più grave fattispecie o il presenziare sul campo di gara in tenuta non conforme al molo rivestito, sono sanzionati con l'ammenda da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 2.500,00.

A W

FRODE SPORTIVA

- 1. Ogni azione fraudolenta, tendente ad eludere, mediante false attestazioni o documentazione sull'età ed i requisiti personali, la violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa la cittadinanza o altra condizione personale, nonché la violazione di norme per la partecipazione a Campionati ed altre manifestazioni ufficiali di categoria, ovvero per l'assunzione di incarichi federali, costituisce frode sportiva punibile con la sanzione inibitoria per un periodo non inferiore a sei mesi per il Tesserato, con la pena non inferiore all'esclusione dal Campionato o manifestazione in corso e da quello successivo per la Società responsabile, e in ogni caso fino alla radiazione.
- 2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping, nonché quelle previste ex legge 401/89.

Si concordano altresì le seguenti tipologie di sanzioni:

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI

- 1. Le Società ed i Tesserati, che si rendano responsabili di fatti costituenti infrazione disciplinare, sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni:
- Ammonizione Dichiarazione di biasimo;
- Ammenda Condanna al pagamento di una somma da € 100,00 ad € 2.500,00 per il tesserato; da € 500,00 a € 5.000,00 per le società;
- Sospensione dall'attività Sospensione da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 mesi per il tesserato o, in alternativa, la squalifica a partecipare ad una manifestazione;
- Radiazione Cessazione a tempo indeterminato di appartenenza alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva;

Sono sanzioni monitorie: l'ammonizione e l'ammenda; sono sanzioni inibitorie la sospensione e la radiazione.

DEFINIZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELL'AMMONIZIONE.

- 1. La sanzione disciplinare dell'ammonizione è una dichiarazione di biasimo, con l'espresso invito ad astenersi per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni disciplinari.
- 2. L'ammonizione è inflitta per le violazioni particolarmente lievi; si definisce lieve quel comportamento commesso a titolo di colpa che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività sportiva.

DEFINIZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELL'AMMENDA.

- L'ammenda è inflitta per le violazioni di media gravità; si definisce violazione di media gravità
 quella violazione compiuta titolo di colpa che abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività
 federale o di promozione, o a titolo di dolo che non abbia influito sul regolare svolgimento
 dell'attività federale o di promozione.
- 2. La sanzione disciplinare dell'ammenda è costituita dalla condanna al pagamento di una somma da 100,00 a 2.500,00 euro, per il tesserato e da 500,00 a 5.000,00 euro, per le Società in favore della Federazione o in favore dell'Ente di Promozione Sportiva.

DEFINIZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLIANARE DELLA SOSPENSIONE.

- 1. Per le violazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento dell'attività federale si applica sempre una sanzione inibitoria.
- 2. La sanzione disciplinare della sospensione è costituita: per l'atleta, il tecnico, il Dirigente, l'Ufficiale di gara, o comunque qualsiasi tesserato, dalla inibizione a partecipare sotto qualsiasi veste a qualunque attività ufficiale programmata dalla Federazione o dall'Ente di Promozione Sportiva.
- 3. La sospensione è inflitta, da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 mesi per i tesserati, per le violazioni la cui gravità o le cui conseguenze non consentono l'applicazione di una sanzione monitoria.



4. La sospensione comminata all'atleta può essere commutata in giornate di squalifica dalla partecipazione alle varie competizioni agonistiche.

DEFINIZIONE DELLA SANZIONE DISCIPLINARE DELLA RADIAZIONE.

- 1. La sanzione disciplinare della radiazione è costituita dalla cessazione definitiva di appartenenza alla Federazione o all'Ente di Promozione Sportiva dovuta a causa di indegnità morale o di violazioni gravissime alle norme federali.
- 2. Si definisce gravissima quella violazione compiuta a titolo di dolo che abbia influito gravemente sull'attività federale o che abbia recato pregiudizio all'immagine o al prestigio della Federazione, dell'Ente di Promozione Sportiva e dei loro Organi.
- 3. Sono causa di indegnità morale quegli atti che non rendano più possibile l'appartenenza ad una Federazione o all'Ente di un Tesserato, resosi pubblicamente responsabile di fatti incompatibili con il ruolo ricoperto all'interno della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva.

SANZIONE DISCIPLINARE ACCESSORIA.

- 1. Sanzione disciplinare accessoria, conseguente all'applicazione di una delle sanzioni disciplinari principali comminata ai tesserati o alle società affiliate della Federazione o dell'Ente di Promozione Sportiva è la pubblicazione della decisione adottata da uno degli Organi di Giustizia sulle rispettive riviste ufficiali, sia cartacee che telematiche, una o più volte per esteso o per estratto.
- 2. E' facoltà dell'Organo di giustizia competente irrogare la sanzione accessoria della pubblicazione della propria decisione.
- 3. La pubblicazione è obbligatoria nel caso di comminazione della sanzione principale della radiazione.

ALLEGATO n° 3 - ATTIVITÀ' SPORTIVA- MODALITÀ' DOPPIO TESSERAMENTO - CAMPI DI GARA ED ATTREZZATURE

1

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" (Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FGI; l'EPS può utilizzare i termini "Campionati Nazionali A.S.C. e "Rappresentativa Nazionale dell' A.S.C."

2

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione sia alla FGI che all'A.S.C., senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazione, la partecipazione alle gare, siano esse organizzate dalla FGI o dall'A.S.C., potrà avvenire solo se gli atleti sono in possesso del "Doppio Tesseramento", ossia gli atleti dell'A.S.C. devono avere anche il tesseramento per la FGI e viceversa.

A quest'ultimo riguardo, per le Associazioni dell'A.S.C. non affiliate alla FGI, il tesseramento degli atleti che intendono partecipare alle gare indette dalla FGI sarà possibile solo dopo aver espletata la procedura di "adesione" delle stesse Associazioni alla FGI, attraverso il versamento di Euro cento/00 (100,00) e la presentazione dell'attestato di affiliazione all'A.S.C. in corso di validità, garante dei requisiti, con la distinta dei tecnici tesserati ed abilitati. Per reciprocità, analoga adesione, sia nei contenuti che nelle quote, si applica alle Società affiliate alla FGI.

Gli atleti in possesso del "Doppio Tesseramento", appartenenti a Società aderenti alla FGI, possono partecipare a tutti gli effetti alle fasi regionali delle attività competitive Silver e quelle della sezione Ginnastica per Tutti (GpT), senza poter accedere, però, alle fasi successive, riservate esclusivamente ai tesserati delle Società affiliate alla FGI. Il costo del tesseramento è fissato in Euro dieci/00 (10,00).

L'uso di strutture e impianti di proprietà, in gestione, in concessione, o comunque nella disponibilità della Federazione Ginnastica d'Italia, e per essa dei Comitati Regionali e delle Società affiliate, dotati di attrezzature federali, deve essere preventivamente richiesto dall'A.S.C. ed autorizzato dalla FGI, ovvero C.R. competente territorialmente, con apposito dispositivo che ne riporta le condizioni.

La partecipazione alle gare è subordinata al versamento della quota di iscrizione stabilita dal Comitato Regionale di competenza.

Per le gare oggetto della presente convenzione organizzate dall'A.S.C., alle quali partecipano atleti di società affiliate alla FGI, i verbali e le relative classifiche, riportanti i nominativi degli atleti partecipanti, dei tecnici accompagnatori e degli ufficiali di gara impegnati, con le rispettive società di appartenenza (n. codice FGI), vanno inviati per e-mail alla FGI (info@federginnastica.it), ovvero al C.R. competente territorialmente (cr. nome della regione @federginnastica.it) per quelle comunali, provinciali e regionali, entro 15 giorni dall'evento.

Analoga reciproca disposizione sarà assolta dai CC.RR, della FGI per le gare di propria competenza,

Per quanto non contemplato nel presente punto (2), vale quanto previsto dalle normative generali e tecniche della FGI.

JA N

Distinta Gare regionali A.S.C.

Gli atleti in possesso del "Doppio Tesseramento", appartenenti a Società aderenti alla FGI, possono partecipare a tutti gli effetti alle fasi regionali di A.S.C., senza poter accedere, però, alle fasi successive, riservate esclusivamente ai tesserati delle Società affiliate all'A.S.C..

ALLEGATO nº 4 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' FORMATIVE

1

La FGI riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport e del successivo Sistema Nazionale delle Qualifiche - SNAQ -.

Qualora l'A.S.C. organizzi corsi autonomamente, rilasci attestati, qualifiche e gradi tecnici validi nel proprio ambito associativo, tali corsi non saranno riconosciuti dalla FGI, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FGI e nel rispetto delle normative federali.

La FGI si impegna, altresì, previo accordo a livello regionale e/o nazionale, a fornire assistenza per l'eventuale utilizzo degli Ufficiali di Gara in manifestazioni organizzate dall'A.S.C., che provvederà a rimborsare direttamente gli interessati in misura non superiore a quella prevista per le gare federali.

Resta inteso che la richiesta degli Ufficiali di gara deve pervenire per tempo e che la disponibilità decade nel

caso di concomitanti competizioni ed eventi organizzati dalla FGI.

I Tecnici e gli Ufficiali di gara in possesso del doppio tesseramento non possono ricoprire contemporaneamente incarichi direttivi e/o di coordinamento in entrambe le Organizzazioni Sportive.

3

Le modalità di partecipazione dei tesserati dell'A.S.C. ai corsi di formazione e di aggiornamento organizzati dalla FGI sono le seguenti:

- i tesserati dell'EPS possono partecipare ai moduli didattici previsti dal Piano di Formazione dei Quadri Tecnici della FGI in vigore;
- la partecipazione di cui al punto precedente è subordinata al versamento della quota di iscrizione stabilita dalla FGI per i moduli e master;
- il riconoscimento della partecipazione al modulo e/o master, ai fini del conseguimento di una qualifica tecnica federale, è subordinato al versamento della prevista quota di iscrizione ed al tesseramento presso la FGI, come stabilito dalla normativa federale vigente;
- per quanto non contemplato nel presente punto, vale quanto previsto dai Regolamenti della FGI.

Convenzione TIPO approvata dal CDF FGI n. 3 con Delibera n. 110/SG del 28.4.2017 Istruzioni per la compilazione

1	Inserire per esteso la denominazione
2	Inserire l'acronimo/sigla
3	Inserire la denominazione di tutte le Federazioni Internazionali di cui si è membri specificando se presente il riconoscimento diretto del CIO
4	Inserire l'elenco delle discipline sportive di competenza come riportato nello Statuto approvato dal CONI
5	Inserire la denominazione delle discipline sportive oggetto della Convenzione oppure quella delle singole specialità cui va riferito l'intero o parti dell'articolato

